



PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Data	Revisione	Descrizione della revisione



1. Fonti normative ed altri documenti correlati

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 24/2023 di “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, in vigore dal 30 marzo 2023 (di seguito “Decreto”).

Il Decreto riordina il sistema normativo interno italiano in tema di *Whistleblowing* – per tale intendendosi la procedura di segnalazione di violazioni qualificate commesse nell’ambito dell’organizzazione di enti di diritto pubblico o privato – allo scopo di:

- garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni;
- identificare le diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale, tramite canali ben definiti;
- essere uno strumento utile a contrastare e prevenire le violazioni e le presunte violazioni occorse all’interno del contesto lavorativo della Società;
- garantire la protezione, in termini di tutela della riservatezza, della privacy e di tutela da ritorsioni, dei soggetti che segnalano, cosicché gli stessi si sentano maggiormente incentivati ad effettuare segnalazioni circa illeciti, o presunti tali, di cui abbiano avuto conoscenza, nei limiti e con le modalità indicate dal Decreto stesso.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta a supporto del Decreto e della sua interpretazione approvando, con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

Le disposizioni contenute nella presente procedura (di seguito, la “Procedura”) fanno riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari, linee guida e principi:

- Direttiva Europea n. 2019/1937 del 23 ottobre 2019 “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*”;
- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;

-
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
 - D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e s.m.i.;
 - D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
 - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, anche definito “*General Data Protection Regulation*” (GDPR) e s.m.i.;
 - Linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

2. Scopo e finalità della Procedura

Partendo dalla normativa in materia di *Whistleblowing* e nel rispetto della stessa, la presente Procedura intende dare chiare informazioni in merito:

- alle azioni da compiere per effettuare le segnalazioni;
- ai presupposti in presenza dei quali è possibile effettuare una segnalazione;
- ai canali da utilizzare per effettuare una segnalazione.

Si precisa che, in caso di utilizzo di canali alternativi e diversi da quelli previsti nel Decreto e nella Procedura, non verrà garantito il regime di protezione previsto dal Decreto stesso, a meno che non sia espressamente manifestata, da chi segnala, la volontà di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto e dal presente documento.

3. Definizioni

Si riportano, di seguito, le principali definizioni relative a taluni dei termini utilizzati nella presente Procedura:

- **Gruppo Foodbrand:** Foodbrand S.p.A e le società partecipate Doppio Malto S.p.A., FB Sviluppo Franchising S.r.l.;
- **Segnalante:** soggetto che, nell’ambito del contesto operativo del Gruppo e in ragione delle sue funzioni, venuto a conoscenza di una condotta illecita (anche solo presunta) ed intenzionato a comunicarla, è tenuto a segnalarla secondo le modalità

previste dalla presente Procedura, senza intraprendere ulteriori iniziative o azioni correttive. Per l'individuazione dei soggetti che possono rientrare in tale categoria si rimanda al paragrafo 3;

- **Segnalato:** soggetto a cui si riferisce la Segnalazione;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale a mezzo del quale il Segnalante intenda rilasciare una dichiarazione in merito a o informazioni relativa a una violazione, anche presunta, verificatasi nel contesto del Gruppo Foodbrand. Per l'identificazione delle violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione si rimanda al successivo paragrafo 3.

Le Segnalazioni interne (regolate dalla presente Procedura) o esterne (di cui al successivo Paragrafo 9) devono:

- avere ad oggetto fatti/atti/eventi conosciuti e riscontrati direttamente dal Segnalante, nell'ambito delle proprie funzioni, e non riferiti da altri;
- essere in buona fede, se il Segnalante, in assenza di pregiudizio, ha la ragionevole certezza della verità di quanto segnalato e se non effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto ovvero di ottenere un beneficio personale;
- essere circostanziate, in modo da consentire di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine di approfondimento (a titolo di esempio, la Segnalazione dovrà indicare il tipo di illecito commesso, il periodo di riferimento, cause, finalità, persone coinvolte);
- essere nominative (qualora il Segnalante rilevi apertamente la propria identità) o alternativamente anonime (qualora le generalità del Segnalante non siano esplicitate e individuabili);
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Conflitto di interessi:** qualsiasi situazione nella quale un soggetto coinvolto nella gestione delle Segnalazioni abbia interessi personali o professionali, in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro gestione, tali da non consentire la valutazione oggettiva della Segnalazione stessa;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa).

4. Ambito di applicazione

La Procedura è messa a disposizione e a tutela dei:

- dipendenti del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte;
- soggetti che prestino attività professionale in favore del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte, come lavoratori autonomi o liberi professionisti o consulenti;
- azionisti del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte;
- volontari e tirocinanti che prestino attività in favore del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte,

che ritengano necessario fare una Segnalazione, *i.e.* rilasciare una dichiarazione in merito a o segnalare informazioni su una presunta violazione, maturata all'interno del contesto lavorativo del Gruppo Foodbrand, al fine di garantire che vi sia un'indagine approfondita e che vengano intraprese azioni correttive adeguate, ove necessario (i soggetti qui elencati rientrano nella categoria, prima definita, di "Segnalante").

Il presente documento si rivolge altresì a tutti quei soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo (di seguito "Facilitatore"), come ad esempio un collega dello stesso ufficio del Segnalante.

La Segnalazione può avere ad oggetto fatti/eventi/atti, di cui il Segnalante sia direttamente venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale, che:

- costituiscono violazione della normativa nazionale (illeciti civili, penali, amministrativi, contabili) o;
- costituiscono violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 del Decreto, comprese le disposizioni nazionali che ne danno attuazione o;
- sono lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea o;
- riguardanti il mercato interno UE, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali o;

-
- vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni della normativa europea indicata nell'Allegato 1 del Decreto, o della normativa europea in materia di interessi finanziari dell'UE, o della normativa europea in materia di mercato UE e libera circolazione;

che siano tali da ledere l'integrità del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte, siano commesse nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo Foodbrand o delle singole società che ne fanno parte (di seguito "Violazioni").

Il Segnalante potrà denunciare solo fatti/eventi/atti di cui sia direttamente venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo; quindi, fatti/eventi/atti che riguardano la società del Gruppo Foodbrand con cui il Segnalante intrattiene rapporti.

Le Segnalazioni possono riguardare anche Violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero diventare tali sulla base di elementi concreti. Gli elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle Violazioni.

È importante evidenziare che la Segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare Violazioni.

Non possono invece essere oggetto di Segnalazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le mere irregolarità, che non costituiscano un elemento che possa portare il Segnalante a ritenere che ne possano derivare delle Violazioni;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad esempio: conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore);
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

La Segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata così da consentire ai soggetti che la ricevono di poterla gestire al meglio. È quindi indispensabile che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto/evento/atto oggetto della Segnalazione;

-
- la descrizione del fatto/evento/atto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto/evento/atto oggetto della Segnalazione (di seguito, il “Segnalato”).

Il Decreto ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle Segnalazioni e di specifici canali di segnalazione ai quali si applica il regime di tutela previsto dal Decreto stesso. I canali di segnalazione sono: i) i canali di segnalazione interna; ii) il Canale di segnalazione esterna (ANAC); iii) la Divulgazione pubblica e iv) la Denuncia all’Autorità Giudiziaria.

5. Canali di segnalazione interna

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto il Gruppo Foodbrand ha attivato un apposito canale di segnalazione interna, al fine di garantire una più facile ed immediata acquisizione delle Segnalazioni da parte dei soggetti più vicini all’origine delle Violazioni e una più efficace prevenzione e accertamento delle Violazioni stesse, contribuendo così al miglioramento della funzionalità del Gruppo.

5.1 Modalità di segnalazione interna

Il Segnalante potrà far pervenire la Segnalazione, in forma scritta o in forma orale, tramite il portale “*Monitum*” accessibile al seguente link: <https://monitum-whistleblowing.it/>, pubblicato anche sul sito aziendale (di seguito, il “Portale”).

Il Segnalante potrà inviare la Segnalazione previo inserimento di uno dei seguenti codici:

- il Segnalante avente rapporti con Foodbrand S.p.A., intenzionato a segnalare una Violazione interessante tale società, dovrà inserire il seguente codice: FDBRZGHXKAETANYA;
- il Segnalante avente rapporti con Doppio Malto S.p.A, intenzionato a segnalare una Violazione interessante tale società, dovrà inserire il seguente codice: DPMLUYZRIMOMRKFV
- il Segnalante avente rapporti con FB Sviluppo Franchising S.r.l., intenzionato a segnalare una Violazione interessante tale società, dovrà inserire il seguente codice: FBFSPKZUBRXXZOBJZ.

5.2 Gestione del canale di segnalazione interna

Il Portale viene gestito da un provider indipendente (individuato nel soggetto Athenae Nocuta Software di Losi Giuliano & C Sas – di seguito anche solo “Provider”), che

garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, di un eventuale Facilitatore nonché del contenuto della Segnalazione.

Il Provider, una volta ricevuta la Segnalazione, provvederà a renderla conosciuta ai soggetti incaricati dalla Società. È prevista altresì la possibilità di una Segnalazione in forma completamente anonima.

A seguito dell'invio della Segnalazione tramite Portale, verrà creato ed assegnato al Segnalante un codice di accesso univoco. Tale codice potrà essere utilizzato per effettuare il follow up della Segnalazione. Con queste modalità, il Segnalante potrà accertarsi del corretto ricevimento della Segnalazione e potrà inviare ulteriori informazioni sulla stessa oppure verificare la presenza di commenti, domande, richieste di integrazione delle informazioni.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Head of HR di Foodbrand S.p.A, in qualità di capogruppo, coadiuvato dal consulente legale esterno (di seguito "Team").

Il Team, nello specifico, svolge le seguenti attività:

- accede al Portale così da prendere visione della Segnalazione;
- valuta in autonomia la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione di cui al precedente punto 3, così da verificarne l'ammissibilità e poter accordare al Segnalante tutte le tutele previste;
- avvia una fase istruttoria interna sui fatti segnalati così da valutare la sussistenza degli stessi; in caso contrario, sarà disposta l'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione;
- mantiene le interlocuzioni, anche in maniera anonima, con il Segnalante, anche chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Tale attività viene svolta tramite il Portale, eccezion fatta per l'invio di documenti. Il Segnalante potrà inviare documenti in forma cartacea, alla sede della società interessata dalla Segnalazione, a mezzo porta raccomandata con avviso di ricevimento, indicando all'esterno della busta il numero della Segnalazione, attribuito dal Portale;
- acquisisce atti e documenti da altri uffici, avvalendosi del loro supporto, e coinvolge terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato;
- dà diligentemente seguito alle Segnalazioni ricevute;

-
- si rivolge agli organi e alle funzioni interne o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;
 - fornisce un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data della Segnalazione, indicando le azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti, gli esiti dell'istruttoria e le misure che si intende adottare. Si precisa che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante;
 - mette a disposizione informazioni utili riguardo ai canali interni di segnalazione e a quello esterno gestito da ANAC, in forma chiara e facilmente accessibile. Tali informazioni sono rese disponibili all'interno del sito istituzionale del Gruppo Foodbrand.

6. Canali di segnalazione esterna

La persona Segnalante può effettuare una Segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - o comunicare alla stessa eventuali ritorsioni che ritiene di aver subito - alle condizioni e secondo i termini e le modalità previste dal Decreto.

In particolare il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente; b) la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet (www.anticorruzione.it), in una sezione dedicata, i propri contatti e le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna.

Al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, il Segnalante può procedere a “*divulgazione pubblica*” ovvero “*a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*”.

In particolare, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della divulgazione stessa, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente, e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; b) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Ai soggetti tutelati è concessa anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie così da inoltrare una denuncia di condotte illecite. Gli uffici di tali autorità rispetteranno le medesime regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni previste dal Decreto.

8. Tutele e misure di sostegno del Segnalante

Il Segnalante può fare affidamento su un sistema di tutele.

Tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal Segnalante e che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. In particolare, il sistema di tutele riguarda, nei termini di seguito precisati:

- il Facilitatore;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate al Segnalante stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;

Il sistema di protezione comprende:

- la tutela della riservatezza e della privacy;

-
- la tutela da eventuali ritorsioni in ragione della Segnalazione;
 - le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

8.1 Riservatezza

La tutela della riservatezza è garantita mediante l'adozione di adeguate modalità di trattamento della Segnalazione, che consentano di tutelare e mantenere riservata:

- l'identità del Segnalante;
- il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione;
- l'identità del Segnalato o della persona cui la Violazione viene attribuita;
- l'identità e l'attività del Facilitatore;
- l'identità delle persone diverse dal Segnalato, Segnalante e Facilitatore, menzionate nella Segnalazione

Il Team, e più in generale le persone competenti a dare seguito alle Segnalazioni, sono correttamente formate al fine di evitare la indebita circolazione delle informazioni oggetto di Segnalazione, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno della Società.

Le Segnalazioni verranno quindi trattate con la massima cautela e riservatezza, garantendo, tra l'altro, l'oscuramento dei dati personali relativi al Segnalante e agli altri soggetti menzionati nella Segnalazione qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione stessa e/o della documentazione inviata dal Segnalante.

L'identità del Segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità, non possono essere rivelate a terzi, senza il consenso espresso del Segnalante stesso.

Nei due casi seguenti per la rivelazione dell'identità del Segnalante sarà necessario, oltre che ottenere il consenso espresso dello stesso, anche notificare al Segnalante le motivazioni alla base della richiesta di disvelamento dell'identità:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, ove l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna, nel caso in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione il caso in cui le Segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie. Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, di cui al precedente paragrafo 6, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

8.2 Privacy

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni interne sono effettuati da Foodbrand S.p.A, in qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Anche questo tipo di tutela viene garantita non solo al Segnalante ma anche agli altri soggetti al quale si applica la tutela della riservatezza (il Facilitatore, il Segnalato, i soggetti coinvolti e/o menzionati nella Segnalazione) in quanto sono tutti da considerarsi quali “interessati” del trattamento dei dati personali secondo GDPR.

Il Provider è da considerarsi quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’art 28 del GDPR.

Il Gruppo Foodbrand garantisce che il Team e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati e formati in materia di normativa sulla protezione dei dati personali.

Si precisa che sia la persona coinvolta che la persona menzionata nella Segnalazione, così come il Segnalato, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall’esercizio di tali diritti potrebbe infatti derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella Segnalazione o al Segnalato è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del Trattamento e,

in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

8.3 Tutela contro le Ritorsioni

Il Segnalante e gli altri soggetti prima menzionati – nelle premesse del presente paragrafo 8 – sono tutelati da qualsiasi tipo di ritorsione che dovessero subire a causa della Segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata e/o del ruolo assunto nel procedimento di segnalazione e/o del rapporto che li lega al Segnalante.

La ritorsione può consistere in atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, che si verifichino nel contesto lavorativo e che arrechino pregiudizio ai soggetti tutelati.

Il sistema di tutela contro le ritorsioni subentra solo in presenza delle seguenti condizioni:

- è necessario che il Segnalante abbia effettuato la Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni oggetto della Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica fossero vere (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali informazioni possano essere successivamente accertate come errate;
- la Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia devono essere state effettuate nel rispetto della presente Procedura e del Decreto;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e la ritorsione subita, direttamente o indirettamente.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, tenuta a valutare l'intento ritorsivo in collegamento alla Segnalazione, diffusione pubblica o denuncia.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il Segnalante dimostri di avere effettuato una Segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla Segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Tale inversione, si precisa, non opera per gli altri soggetti tutelati tenuti a dimostrare la connessione tra la Segnalazione, diffusione pubblica, denuncia e la ritorsione.

ANAC procede in primis alla verifica dei requisiti di ammissibilità. La comunicazione viene ritenuta inammissibile se:

-
- mancano gli elementi di fatto idonei a giustificare un accertamento della ritorsione;
 - non sussistono i presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di ANAC;
 - vi è una finalità “emulativa” del Segnalante, che ad esempio agisce in malafede con un obiettivo finale differente rispetto alla denuncia dell'atto ritorsivo;
 - la comunicazione ha un contenuto troppo generico per poter consentire la comprensione dei fatti;
 - mancanza dei dati essenziali per effettuare la comunicazione o trasmissione di sola documentazione.

L'autore della comunicazione è tempestivamente informato dell'avvio del procedimento, degli esiti e della conclusione dello stesso.

Laddove risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti, ANAC può convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine entro il quale fornire riscontro. Il procedimento condotto da ANAC si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la “ritorsione”, con un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile della medesima.

8.4 Limitazioni di responsabilità

Sono infine previste alcune limitazioni della responsabilità derivante dalla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- il Segnalante, denunciante, o chi effettua la divulgazione pubblica, deve ritenere che la divulgazione delle informazioni – causa della responsabilità- sia indispensabile allo scopo di far emergere la Violazione;
- la Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (si veda il precedente paragrafo 8.3, i.e. ragionevole convinzione del Segnalante che le informazioni fossero vere, Segnalazione effettuata nel rispetto della Procedura e del Decreto, stretto collegamento tra la Segnalazione e l'informazione causa della responsabilità).

È altresì necessario che l'acquisizione delle informazioni – causa di responsabilità – sia avvenuto in modo lecito. Pertanto, ove il Segnalante, denunciante o soggetto che ha effettuato la diffusione pubblica sia entrato in possesso delle informazioni in questione –

causa di responsabilità – commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera, ma resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile, amministrativa e disciplinare.

9. Conservazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

10. Sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 21 del Decreto, ANAC identifica diverse fattispecie sottoposte a sanzione. Le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere applicate da ANAC stessa:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che il Segnalante sia stata condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC renderà disponibile.

Resta inteso che qualora, dalle verifiche delle Segnalazioni, condotte ai sensi della presente Procedura, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a soggetti in posizione apicale e/o soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, il Gruppo Foodbrand agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e

proporzionati, tenuto conto della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro (in caso di rapporto di lavoro subordinato) o dalle altre norme nazionali applicabili.

11. Conflitto di interessi.

Nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni, è necessario che eventuali conflitti di interessi dei soggetti a vario titolo coinvolti (e.g. Direzioni/Funzioni aziendali competenti, Funzione Internal Audit, consulenti ecc.) siano resi noti al fine di consentire di veicolare verso soggetti non in conflitto sia le attività di analisi preliminari che l'esecuzione, se del caso, delle opportune verifiche/indagini.

12. Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

13. Revisione e aggiornamento della Procedura.

La presente Procedura sarà oggetto di revisione periodica in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata in fase di applicazione, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo, garantire il costante allineamento alle normative di tempo in tempo vigenti e la coerenza con le *best practices* in materia.